



# Procura della Repubblica

## presso il Tribunale di Ravenna

Oggetto: Difficoltà interpretative relative al paragrafo III.A del Progetto Organizzativo riguardante la connessione dei procedimenti assegnati a Magistrati diversi.

Il Procuratore della Repubblica

Rilevato che si sono manifestate divergenze interpretative in ordine all'applicazione del paragrafo III.A del Progetto Organizzativo nella parte in cui tratta della connessione tra un fascicolo per il quale sia già intervenuto un decreto di archiviazione o sia già stata avanzata una richiesta di archiviazione ed un fascicolo iscritto successivamente avente ad oggetto reati della stessa specie e le medesime parti e prevede che quest'ultimo fascicolo venga assegnato al Magistrato titolare del fascicolo per il quale è stato richiesto o è già intervenuto il decreto di archiviazione;

Rilevato in particolare che le suddette divergenze interpretative riguardano i reati di cui agli art 572 e 612 bis C.P. ed i contrasti hanno per oggetto la determinazione del reato della stessa specie avuto riguardo all'intervallo temporale tra il primo procedimento definito con decreto o richiesta di archiviazione ed il reato oggetto del procedimento instauratosi successivamente;

Rilevato che la problematica sopra prospettata è stata oggetto dell'assemblea dell'ufficio del 4.5.2026 e si è concordato che nel caso in cui la nuova notizia di reato intervenga entro sei mesi dalla richiesta di archiviazione del precedente fascicolo, il nuovo fascicolo venga assegnato al magistrato titolare del primo procedimento, mentre se interviene dopo tale termine il nuovo fascicolo venga assegnato secondo i criteri ordinari e sarà il magistrato assegnatario di quest'ultimo procedimento a valutare se farsi riassegnare o meno il procedimento già archiviato al fine di valutare l'eventuale revoca archiviazione/riapertura indagini;

Ritenuto che la soluzione che si è delineata nel corso dell'assemblea dell'ufficio del 4.5.2026 viene a soddisfare le diverse esigenze che hanno condotto a versioni contrastanti sull'applicazione del paragrafo III.A del Progetto Organizzativo nella parte in cui tratta della connessione tra un fascicolo per il quale sia già intervenuto un decreto di archiviazione o sia già stata avanzata una richiesta di archiviazione ed un fascicolo iscritto successivamente poiché garantisce la continuità della trattazione in capo ad un medesimo Magistrato di una vicenda processuale, quando l'intervallo temporale tra le ipotesi delittuose non è eccessivo e consente un collegamento tra i reati;

Ritenuta altresì fondata la proposta avanzata dalla Dott.ssa Ziniti e Dott.ssa Bugané Pedretti di lasciare la possibilità al magistrato di turno esterno di chiedere eventualmente la revoca archiviazione/riapertura indagini nel caso in cui si rendesse necessario avanzare una richiesta di misura cautelare a seguito della sopravvenienza di un nuovo episodio;

## DISPONE

che nel caso in cui la connessione riguardi un fascicolo per il quale sia già intervenuto un decreto di archiviazione o sia stata avanzata una richiesta di archiviazione, il nuovo fascicolo verrà assegnato al Magistrato già titolare del fascicolo archiviato o per il quale è stata avanzata la richiesta di archiviazione quando tra la richiesta di archiviazione e l'iscrizione della nuova notizia di reato non sia intercorso un periodo superiore a sei mesi;

che nel caso in cui tra la richiesta di archiviazione e l'iscrizione della nuova notizia di reato sia intercorso un periodo superiore a sei mesi il nuovo fascicolo verrà assegnato secondo i criteri ordinari e sarà il magistrato assegnatario di quest'ultimo procedimento a valutare se farsi riassegnare o meno il procedimento già archiviato al fine di valutare l'eventuale revoca archiviazione/riapertura indagini;

che il magistrato di turno esterno, nel caso in cui vi sia la necessità di richiedere una misura cautelare o una convalida di arresto in flagranza potrà chiedere eventualmente la revoca archiviazione/riapertura indagini;

Visti gli art. 82 3° comma e 13 2° comma della Circolare sull'Organizzazione delle Procure;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, dovendosi risolvere un conflitto negativo tra i Sostituti riguardante l'assegnazione di fascicoli aventi ad oggetto i reati di cui all'art. 363 comma 1 ter c.p.p.;

## DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente esecutivo e ne dispone la sua trasmissione ai Magistrati dell'ufficio i quali possono formulare osservazioni entro i successivi sette giorni.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Ravenna e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.

Ravenna, 7.5.2026

Il Procuratore della Repubblica  
Daniele Barberini

